

**Ordinanza  
concernente il servizio di volo  
presso il Dipartimento federale dell'ambiente,  
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni  
(Ordinanza sul servizio di volo, OSVo)**

del 4 ottobre 1999 (Stato 1° gennaio 2025)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 37 capoverso 1 della legge del 24 marzo 2000<sup>1</sup>  
sul personale federale,<sup>2</sup>

*ordina:*

**Art. 1<sup>3</sup>**            Oggetto

La presente ordinanza disciplina il servizio di volo presso l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) e presso il Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI).

**Art. 2**            Assegnazione al servizio di volo

<sup>1</sup> I collaboratori dell'UFAC e del SISI<sup>4</sup> sono assegnati al servizio di volo al fine di eseguire voli di servizio se:

- a. per adempiere i loro compiti devono esercitare un'attività aeronautica o disporre di esperienza recente in questo campo, e
- b. hanno assolto una formazione aeronautica di base.

<sup>2</sup> Essi sono prosciolti dal servizio di volo alla fine dell'anno civile se:

- a. non soddisfano più i presupposti di cui al capoverso 1;
- b. perdono definitivamente il brevetto di pilota.

**Art. 3**            Voli di servizio

Sono considerati voli di servizio i voli:

- a. destinati a compiere immediatamente una missione nell'ambito del lavoro;
- b. intesi a far superare gli esami ufficiali del personale navigante;

RU 1999 3016

<sup>1</sup> RS 172.220.1

<sup>2</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 nov. 2006, in vigore il 1° dic. 2006 (RU 2006 4653).

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 13 set. 2024, in vigore il 1° gen. 2025 (RU 2024 511).

<sup>4</sup> Nuova espr. giusta l'all. n. 1 dell'O del 13 set. 2024, in vigore il 1° gen. 2025 (RU 2024 511). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

- c. che servono all'esame ufficiale del materiale aeronautico;
- d. per i viaggi di servizio, nonché i voli d'allenamento e d'istruzione volti a mantenere o a migliorare il livello di formazione richiesto per svolgere l'attività professionale.

#### **Art. 4** Formazione e perfezionamento professionali

<sup>1</sup> L'UFAC è autorizzato a conferire ai propri istruttori di volo il compito di formare e perfezionare il proprio personale e quello del SISI.

<sup>2</sup> La formazione e il perfezionamento dei collaboratori avvengono in funzione delle esigenze richieste per adempiere i compiti.

#### **Art. 5** Rimborso delle spese di formazione

I collaboratori che sciolgono il rapporto di servizio di propria iniziativa o che sono licenziati per loro colpa sono tenuti a rimborsare le spese di formazione, conformemente alle norme vigenti nell'Amministrazione generale della Confederazione.

#### **Art. 6<sup>5</sup>** Scioglimento del rapporto di servizio

Se piloti la cui principale attività aeronautica consiste nell'effettuare voli di servizio giusta l'articolo 3 lettere a e b devono abbandonare il servizio di volo per motivi medico-aeronautici e non è possibile affidare loro un altro compito ragionevolmente esigibile, si applicano gli articoli 51–59, 62, 63 e 65–79 del regolamento previdenziale del 15 giugno 2007<sup>6</sup> per gli impiegati e gli aventi diritto alle rendite della cassa di previdenza della Confederazione.

#### **Art. 7** Indennità e assunzione dei costi

<sup>1</sup> Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze, disciplina il versamento di indennità entro i limiti fissati nelle disposizioni applicabili al personale federale.

<sup>2</sup> I membri del servizio di volo possono ottenere a titolo gratuito il rilascio e il rinnovo degli attestati richiesti; il datore di lavoro assume i costi dei controlli di medicina aeronautica.

#### **Art. 8** Materiale aeronautico

<sup>1</sup> La Confederazione fornisce il materiale aeronautico necessario per i voli di servizio. La responsabilità dell'esercente incombe all'UFAC; per taluni aeromobili, essa può essere conferita al SISI.

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 21 mag. 2008 concernente modifiche del diritto federale in seguito al cambiamento di primato presso PUBBLICA, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2181).

<sup>6</sup> RS 172.220.141.1

<sup>2</sup> L'UFAC e il SISI allestiscono un piano pluriennale affinché la flotta degli aeromobili resti moderna e conforme alle necessità.

<sup>3</sup> L'UFAC e il SISI possono locare presso terzi il materiale aeronautico di cui non dispongono al momento.

**Art. 9** Regolamento relativo al servizio di volo

L'UFAC e il SISI emanano un regolamento comune relativo al servizio di volo. Tale regolamento disciplina l'organizzazione del servizio, le operazioni di volo, l'impiego dei mezzi, le condizioni per prendere a bordo passeggeri, l'assegnazione di crediti destinati alla formazione e al perfezionamento, nonché i controlli del servizio di volo.

**Art. 10** Diritto previgente: abrogazione

Il decreto del Consiglio federale del 19 maggio 1971<sup>7</sup> sul servizio di volo presso il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e dell'energia è abrogato.

**Art. 11** Modifica del diritto vigente

...<sup>8</sup>

**Art. 12** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore retroattivamente il 1° ottobre 1999.

<sup>7</sup> Non pubblicato nella RU.

<sup>8</sup> La mod. può essere consultata alla RU 1999 3016.

